



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione del Dirigente	
N. 11/ 10	di data 14/01/21

Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TRENTO ANNO 2021. EURO 300,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

preso atto che, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del Consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della Corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale;

preso atto altresì che l'art. 62 del citato Testo unico dispone che le spese per il funzionamento delle commissioni elettorali circondariali gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale e che il riparto è reso esecutivo dal prefetto;

constatato che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2600/L del 1° aprile 1986 (Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), al punto 22, chiarisce le modalità di ripartizione delle spese per il funzionamento delle commissioni in argomento;

visto il decreto n. 35/2019 di data 19 marzo 2019 del presidente della Corte di Appello di Trento con il quale vengono nominate le commissioni elettorali circondariali di Trento, Rovereto, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione di Trento;

rilevato che l'art. 2, comma 30, della legge n. 244 del 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) dispone che “Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo

pagina 1/3

1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale”;

preso atto pertanto che la citata disposizione ha previsto la gratuità delle funzioni di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni elettorali circondariali, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

rilevato che al capitolo 1942 (Rimborso spese forzose ai componenti della commissione elettorale circondariale) dell'esercizio finanziario 2019 del P.E.G. 2021-2022-2023 è stata prevista la somma di euro 300,00 per il rimborso delle spese di viaggio esposte dai componenti della commissione elettorale circondariale residenti al di fuori del territorio comunale e sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute della citata commissione;

visto l'art. 15 della legge n. 836 del 18 dicembre 1973 che dispone che “al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di lire 43 (indennità aggiornata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 26 luglio 1978 n. 417) a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea”;

vista infine la circolare n. 75 del 19 dicembre 1991 della Ragioneria Generale dello Stato, che fissa nel 20% del prezzo praticato dall'Agip per la benzina la misura della indennità per il rimborso a chilometro delle spese di viaggio;

ritenuto pertanto, essendo tale organismo disciplinato dalla legislazione statale, riconoscere un rimborso spese al chilometro pari al quinto del costo/litro della benzina super, ora benzina verde, rilevato al mese di gennaio di ciascun anno di riferimento, nel caso di utilizzo di automezzo privato o pari al costo del biglietto nel caso di utilizzo del servizio di trasporto pubblico;

ritenuto altresì di prescrivere che la richiesta di rimborso riporti l'attestazione di aver sostenuto le spese di cui si richiede il rimborso esclusivamente in ragione dell'espletamento del mandato;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6 e successive variazioni;;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
 - Il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il decreto sindacale di data 30 dicembre 2020, prot. n. C_L378/S005/306220 n. 94/2020/05 attributivo delle competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di impegnare la spesa di euro 300,00 per il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ai componenti della commissione elettorale circondariale per la partecipazione alle sedute della citata commissione al capitolo 1942 (Rimborso spese forzose ai componenti della commissione elettorale circondariale);
2. di dichiarare che l'obbligazione giuridica diventa esigibile entro la data del 31.12.2021;
3. di fronteggiare la spesa in parola con i mezzi indicati in premessa;
4. di dare atto che, con separato provvedimento, si provvederà a richiedere – quota parte – ai Comuni del circondario elettorale il rimborso delle spese sostenute dal Comune di Trento per il funzionamento della commissione elettorale circondariale.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
dott. Fabrizio Paternoster

Trento, addì 14/01/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione del Dirigente

N. 11/ 10

di data 14/01/21

**Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE DI TRENTO ANNO 2021. EURO 300,00**

Servizio Risorse Finanziarie

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	01071.09.01942	U.1.09.99.04.001	1101			300,00	"	80307 (7579047)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 26 gennaio 2021